

COMUNE DI CALCO

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza Numero	Data
18/2020	03-04-2020

ORIGINALE

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE SULLE LIMITAZIONI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALCO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19"
----------	--

IL SINDACO

Visti:

- ∅ l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- ∅ l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- ∅ l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- ∅ l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- 1) l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- 2) l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 febbraio 2020 contenente le **prime indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini*;
- 3) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- 4) l'ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia

23 febbraio 2020 contenente le **ulteriori indicazioni urgenti** atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di *Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini*;

5) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per i **Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (istituzione e delimitazione cd zona rossa)**;

6) il decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze 24 febbraio 2020 per **interventi su adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate (cd zona rossa)** dal Decreto della Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2020;

7) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che introduce **misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo (istituzione e delimitazione cd zona gialla)**;

8) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che **recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi (ampliamento zona gialla ad alcune provincie)** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;

9) il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" per **assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi sul territorio nazionale Paese nei seguenti ambiti di intervento:**

a. **Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')**,

b. **Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa"**,

c. **Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria,**

d. **Settore turistico;**

10) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" contenente **misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus (istituzione e delimitazione dell'intero territorio nazionale come zona arancione)** che cessa gli effetti con l'entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;

11) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che contiene **misure di contrasto e contenimento differenziando tra i territori della regione Lombardia e le**

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (cd zona arancione sub-a) e territorio nazionale (cd zona arancione sub-b) con la cessazione degli effetti del Dpcm 1° marzo e del Dpcm 4 marzo 2020. Le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;

12) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ***estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 ma le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 2020;***

13) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ***dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020; con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020;***

14) il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) recante “***Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

15) L'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante all'art. 1 “***Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale***”;

16) l'Ordinanza del Sindaco numero 14/2020 del 20 marzo 2020 con oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000 – chiusura al transito pedonale e ciclopeditonale dell'alzaia sul fiume adda per fronteggiare l'epidemia "Covid-19”;

17) l'Ordinanza del Sindaco numero 15/2020 del 21 marzo 2020 con oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di cimiteri, giochi, casette acqua, sentieri e percorsi escursionistici e altre limitazioni sul territorio del Comune di Calco per fronteggiare l'epidemia "Covid-19”;

18) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020 recante all'art. 1 “***L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020***”;

Dato atto che:

- *l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;*
- *l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 dispone la misura di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero*

spostamenti per motivi di salute.”,

- l'articolo 1, comma 1, numero 1) del Dpcm 11 marzo 2020 dispone la misura di prevenzione di carattere generale: *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”*

- la direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machine ed agli esercenti la disattivazione di *monitors* e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Valutati:

a. l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Lecco e della relativa provincia, come emerge dai dati forniti quotidianamente da Agenzia Tutela della Salute BRIANZA ai comuni tramite la Prefettura – UTG di Lecco;

b. le misure di contrasto previste dai vari decreti del presidente del consiglio dei ministri pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità,

c. che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Lecco e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Considerato:

- che il persistere di comportamenti poco responsabili nell'attuale contesto di emergenza sanitaria non giustificati dal costume culturale e dal sentimento religioso dei nostri concittadini comporta la necessità di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali *ad horas*, garantendo, comunque, le funzioni e le attività necessarie nonché le operazioni di estumulazione ordinaria e di esumazione ordinaria;

- che il persistere di comportamenti poco responsabili nell'attuale contesto di emergenza sanitaria non giustificati dalla necessità di comportamenti in socialità comporta la necessità di sospendere le tipologie gioco lecito in quanto non espressamente autorizzate dall'articolo 1, comma 1, numero 1) del Dpcm 11 marzo 2020 ed in coerenza con la direttiva Agenzia delle Dogane e Monopoli del 12 marzo 2020;

- che al fine di evitare assembramenti di persone, si ritiene necessario impedire l'accesso ai sentieri e/o percorsi escursionistici;

- che il persistere di comportamenti poco responsabili nell'attuale contesto di emergenza sanitaria assolutamente non giustificabili, considerata anche la sospensione di ogni attività agonistica, comporta la necessità di limitare ulteriormente ogni attività fisica, ludica e ricreativa, anche individuale all'aperto (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, jogging, corsa, camminata, ciclismo, ogni attività atletica, ecc.);

- che si rende necessaria l'apertura in modo contingentato dell'Isola Ecologica per motivi di igiene e salute pubblica;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della

comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto l'articolo 54, comma 4, del TUEL che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

1. Cimiteri e attività di servizi cimiteriali:

1. I Cimiteri del Comune di Calco (Calco e Arlate) restano chiusi al pubblico fino al 13 aprile 2020.
2. In tale periodo l'accesso è garantito, comunque, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e per l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.
3. Per l'estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 8 (otto) congiunti, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite.
4. All'interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata diversa da quella di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo d'ordinanza, fatto salvo quanto consentito dalla normativa vigente e dall'Ordinanza del Sindaco numero 17/2020 del 02 aprile 2020;
5. Le operazioni di estumulazione ordinaria e di esumazione ordinaria sono sospese qualora avviate o non avviate.

2. Uffici pubblici e parchi:

1. La Biblioteca Comunale, il Polo Culturale di Arlate, la Sala Civica, le palestre comunali, il parco giochi "Parcobaleno", l'area ricreativa San Vigilio restano chiusi fino al 13 aprile 2020;

3. Isola Ecologica:

1. L'accesso all'Isola Ecologica è consentito con tempistiche e modalità contingentate individuate con successivo provvedimento e con l'ausilio della Protezione Civile;

4. Giochi:

1. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere e consentire esclusivamente le attività consentite dal Dpcm 11 marzo 2020 e successive integrazioni, hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.) fino al 13 aprile 2020.

5. Sentieri e percorsi escursionistici:

1. L'accesso a sentieri, mulattiere e/o percorsi escursionistici e l'alzaia sul fiume Adda è vietato fino al 13 aprile 2020, eccetto che per residenti, frontisti e organi di soccorso e vigilanza.

6. Distributore automatico (“casetta”) dell’acqua:

1. Il distributore automatico dell’acqua (cosiddetta “casetta”) resterà chiuso fino al 13 aprile 2020.

7. Su tutto il territorio comunale fino al 13 aprile 2020:

1. E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree verdi e aree gioco e ai giardini pubblici;

2. Sarà vietata ogni **attività fisica, ludica e ricreativa all’aperto, anche individuale**, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, jogging, corsa, camminata, ciclismo, atletica, giochi vari, ecc.;

3. Sarà vietato sostare in tutte le aree pubbliche o private, compresi gli spazi condominiali (giardini, viali, piazzali, ecc.);

4. I cani potranno essere accompagnati fuori dalla propria abitazione privata solo nelle immediate vicinanze dell’abitazione di residenza e comunque **non oltre i 50 metri di distanza dall’abitazione predetta**;

5. Si potrà andare a **fare la spesa** presso negozi di generi alimentari o supermercati, **una volta sola alla settimana e una persona per famiglia**;

6. Si potrà circolare solo per raggiungere il posto di lavoro e fare la spesa **solo una persona per automobile o altro mezzo di locomozione**;

7. Si potrà circolare per **acquistare farmaci**, anche più giorni alla settimana, ma solo **una persona per automobile o altro mezzo di locomozione**;

8. Si potrà circolare per motivi di salute (esami, urgenze, ecc.);

8. Disposizioni di chiusura:

1. Il Comune di Calco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garantire la tutela della salute e delle disposizioni ministeriali e regionali anche in termine di proroga delle misure.

2. Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020;

3. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:
a) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l’avvertenza che ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 il mancato rispetto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale integrabile con la fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;

- b) reso pubblico mediante affissione nei luoghi richiamati dallo stesso, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa,
- c) comunicato a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc.interno.it
 - Questura di Lecco - urp.quest.lc.poliziadistato.it
 - Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158.carabinieri.it
 - Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p.gdf.it
 - Presidente della Regione Lombardia presidenza.regione.lombardia.it
 - Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo.ats-brianza.it
 - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - ASST LECCO protocollo.asst-lecco.it
 - Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco.legalmail.camcom.it
 - Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco poliziaprovinciale.provincia.it
 - Caserma dei Carabinieri di Brivio
 - Ufficio di Polizia Locale di Calco
- d) impugnabile mediante:
- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa così come stabilito dalla legge.

Calco, 03-04-2020

IL SINDACO
Avv. Stefano Motta